

**SCHEMA DI VALUTAZIONE n. 47/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati		
NUMERO ATTO	COM (2011) 530 def.		
NUMERO PROCEDURA	2011/0231 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	31/08/2011		
DATA DI TRASMISSIONE	31/08/2011		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	27/10/2011		
ASSEGNATO IL	01/09/2011		
COMM.NE DI MERITO	9 ^a	Parere motivato entro	06/10/2011
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	29/09/2011
OGGETTO	La proposta di regolamento è diretta ad allineare i contenuti del regolamento (CEE) n.1601/91, relativo ai vini aromatizzati, alle nuove procedure di delega e di esecuzione di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE. Per motivi di chiarezza sono anche incorporate le norme introdotte dal regolamento (CE) n. 122/94 sull'aromatizzazione e sull'aggiunta di alcole applicabili ad alcuni prodotti vitivinicoli aromatizzati		
BASE GIURIDICA	La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'emanazione di norme sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e di altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca, e nell'articolo 114 del TFUE che dispone le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno		

**PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ**

CONFORME: l'obiettivo della proposta di regolamento – ovvero di allineare la normativa vigente nel settore al TFUE e all'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) – richiede l'intervento legislativo dell'Unione

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: la proposta appare congrua alle finalità che intende perseguire. Tuttavia, si rende necessaria una valutazione più approfondita, considerato l'ampio ricorso all'istituto della delega di cui all'articolo 290 del TFUE e la non facile qualificazione delle materie oggetto della delega quali "elementi non essenziali" dell'atto legislativo

ANNOTAZIONI:

La proposta di regolamento in esame è diretta a conformare la normativa vigente in materia di indicazioni geografiche ai requisiti dell'OMC, compreso l'Accordo TRIPS e ad allinearla alle procedure di delega e di esecuzione stabilite dagli articoli 290 e 291 del TFUE. Riguardo alla portata delle modifiche, il nuovo testo va ad abrogare il regolamento (CEE) n.1601/91, che stabilisce regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e ad incorporare per maggior chiarezza le norme introdotte dal regolamento (CE) n.122/94 sull'aromatizzazione e sull'aggiunta di alcole applicabili ad alcuni prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Si ricorda che i poteri delegati, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, consentono alla Commissione europea di emanare atti non legislativi di portata generale, che integrano o modificano elementi non essenziali dell'atto legislativo. In relazione al conferimento di tali poteri, l'atto legislativo delegante deve fissare esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere.

Per quanto riguarda i poteri di esecuzione, l'articolo 291 prevede che l'attuazione degli atti legislativi europei spetta agli Stati membri. Tuttavia, quando si rendono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti legislativi, questi possono conferire alla Commissione competenze di esecuzione. La Commissione deve esercitare tali poteri conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n.182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, entrato in vigore il 1° marzo 2011.

Con l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1601/91 la proposta di regolamento in esame attribuisce alla Commissione europea competenze di esecuzione, conformemente al dettato dell'articolo 291, paragrafo 2 del TFUE, al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e di evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra operatori del settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Nello specifico la procedura di esecuzione riguarda l'applicazione uniforme delle norme in materia di prodotti vitivinicoli aromatizzati concernenti le indicazioni geografiche (articolo 15, paragrafo 3, e articoli 17, 25, 26, 27 e 30), i controlli amministrativi e fisici (articolo 32, paragrafo 2) e lo scambio di informazioni (articolo 33).

La proposta di regolamento attribuisce numerose deleghe di potere alla Commissione europea per l'emanazione di atti non legislativi volti ad adeguare i requisiti di cui al presente regolamento all'evoluzione tecnica concernente i prodotti vitivinicoli aromatizzati e garantire la protezione delle indicazioni geografiche. Nello specifico, la Commissione può adottare atti delegati per stabilire i processi per l'elaborazione dei prodotti al fine di ottenere prodotti

vitivinicoli aromatizzati (articolo 3, paragrafo 2), definire i metodi di analisi concernenti la determinazione della composizione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e le regole per stabilire se tali prodotti siano stati sottoposti a trattamenti in violazione dei processi produttivi autorizzati, nel caso in cui non sussistano metodi di analisi o regole raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (articolo 3, paragrafo 3). Analogamente, il legislatore europeo delega alla Commissione la facoltà di apportare le necessarie modifiche alle definizioni, ai requisiti, alle restrizioni, alle denominazioni di vendita e alle designazioni (articolo 9), di adottare le disposizioni necessarie per le indicazioni geografiche (articolo 29) e per lo scambio di informazioni (articolo 33, paragrafo 2).

Si tratta di poteri di mera regolamentazione tecnica, ma anche di fissazione di criteri, restrizioni e obblighi in capo agli operatori e agli organismi competenti. Si pone quindi il problema della verifica se tali deleghe effettivamente riguardano solo "elementi non essenziali" della disciplina legislativa. La questione rileva anche in quanto gli atti emessi dalla Commissione europea in base ai poteri delegati assumono la forma di atti non legislativi e pertanto non sono sottoponibili allo scrutinio dei parlamenti nazionali.

In aggiunta, occorre rilevare che tali deleghe di potere sono espressamente previste a tempo indeterminato (cfr. art. 35, paragrafo 2), sebbene l'articolo 290, paragrafo 1, comma 2, dispone che gli atti legislativi deleganti debbano delimitare gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega.

A tale ultimo riguardo, si ricorda che, a fronte delle ripetute segnalazioni da parte della 14^a Commissione del Senato, la Commissione europea ha ribadito – mediante una lettera di risposta alla risoluzione della 14^a Commissione del 23 novembre 2010 (*Doc. XVIII*, n. 66), nonché nell'ambito della Relazione annuale sui rapporti con i parlamenti nazionali per il 2010 (COM(2011) 345), e da ultimo nell'ambito dell'incontro informale fra funzionari della Commissione europea e l'Ufficio di Presidenza della 14^a Commissione del Senato del 14 settembre 2011 – che in linea con l'intesa (*Common understanding*) conclusa tra Commissione, Parlamento europeo e Consiglio, non vi sarebbe incompatibilità con il disposto dell'articolo 290, che si limiterebbe a prescrivere la definizione della durata (limitata o illimitata) e che in ogni caso il legislatore europeo – Parlamento e Consiglio – è libero di decidere caso per caso se conferire una delega con durata limitata o illimitata.

La proposta di regolamento, infine, prevede alcune modifiche sostanziali alla normativa recata dal regolamento (CEE) n. 1601/91 mediante l'adozione di misure specifiche relative alla designazione e alla presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati a integrazione della legislazione dell'Unione europea sull'etichettatura e, allo stesso tempo, a tutela di una corretta informazione del consumatore.